

COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SAN CASSIANO, 52 45030 CRESPINO (RO)
Codice Fiscale	01667340291
Numero Rea	RO 460848
P.I.	01667340291
Capitale Sociale Euro	300 i.v.
Forma giuridica	(04) Soc.Cooperativa Iscritta
Settore di attività prevalente (ATECO)	(813000) ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA CURA DEL PAE
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	C 143169

Stato patrimoniale micro

31-12-2025

Stato patrimoniale	
Attivo	
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	1.308
II - Immobilizzazioni materiali	1.336
III - Immobilizzazioni finanziarie	50
Totale immobilizzazioni (B)	2.694
C) Attivo circolante	
II - Crediti	
esigibili entro l'esercizio successivo	14.870
Totale crediti	14.870
IV - Disponibilità liquide	10.888
Totale attivo circolante (C)	25.758
D) Ratei e risconti	902
Totale attivo	29.354
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	300
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	25.859
Totale patrimonio netto	26.159
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	58
D) Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	3.137
Totale debiti	3.137
Totale passivo	29.354

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Premessa

La **Cooperativa Sociale San Giuseppe**, è stata costituita nel mese di novembre 2024 per un progetto lavorativo no profit, pensato e realizzato da alcuni volontari dell'OD.V. San Cassiano per mettere a frutto le potenzialità e la professionalità delle persone accolte nelle nostre Case Famiglia.

Il progetto lavorativo verte nell'ambito di una serie di attività quali:

- Manutenzione del verde;
- Pulizie industriali e private;
- Piccoli interventi di manutenzione edile tra cui tinteggiature;
- Sgombero locali;
- Lavori di assemblaggio.

Il progetto di lavoro è rivolto principalmente a persone "fragili", tra cui donne in carico al centro antiviolenza, persone in carico al SERT, **detenuti beneficiari di misure alternative**, maschi e femmine, purché soddisfino alcuni criteri fondamentali afferenti alla tipologia di reati commessi, al grado di consapevolezza, al desiderio di riscatto, alla volontà di mettersi in gioco, alla buona condotta.

La **sinergia tra l'O.D.V. San Cassiano e la Coop. Sociale San Giuseppe** è funzionale e necessaria alla crescita di questo mirabile progetto di accoglienza-lavoro.

Nel corso del primo esercizio l'attività della cooperativa si è ispirata al perseguimento generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento ed alla integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate.

Criteri di valutazione

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, in calce allo stato patrimoniale vengono riportati, se esistenti, l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio, così come previsto dall'art. 2423, co. 2 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi statuiti dall'OIC nel documento n. 11:

1. *Prudenza* – La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza, inoltre che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. Al termine dell'esercizio devono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio debbono essere rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
2. *Prospettiva di continuità aziendale* - La valutazione delle voci di bilancio viene fatta tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito e, pertanto, deve essere effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Devono inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale;
3. *Rappresentazione sostanziale* - Le definizioni, le condizioni richieste per l'iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l'attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici. Infine, l'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della

segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

4. *Competenza* – Nel processo di formazione del bilancio di deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio. Infine, si evidenzia come, i costi debbano sempre essere correlati ai ricavi dell'esercizio;
5. *Costanza nei criteri di valutazione* – Il postulato prevede che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali. In quest'ultimo caso la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Infatti, il postulato in esame permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi, rendendo più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.
6. *Rilevanza* – Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società. Infine, il comma 4 dell'articolo 2423 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa solamente quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
7. *Comparabilità* – La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici simili contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni: a) la forma di presentazione è costante, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile; b) i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti; c) i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.

Si sottolinea inoltre come il processo di formazione del bilancio sia stato condotto nel rispetto del principio di neutralità del redattore.

L'art. 2435-ter del Codice Civile, così come modificato dall'art. 16 co. 1 lett. b) del DLgs. 125/2024, prevede schemi e obblighi informativi di bilancio semplificati per le "micro-imprese", ovvero per quelle società che non solo rientrano nei limiti per redigere il bilancio in forma semplificata ai sensi dell'art. 2435-bis, ma sono caratterizzate da parametri dimensionali molto ridotti definendosi tali quelle imprese che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Poiché la società non ha superato i limiti di cui sopra e, inoltre, non ha emesso titoli in mercati regolamentati essa rientra nel novero delle "micro-imprese" e ha i requisiti per poter redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del Codice Civile e applicare le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2435-ter C.C. avvalendosi delle seguenti semplificazioni:

- 1) esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
- 2) esonero dalla redazione della nota integrativa in quanto in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2427, co. 1, n. 9) [*l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;*] e n. 16) [*l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti*

concessi agli, spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria]

- 3) *esonero dalla redazione della relazione sulla gestione essendo esposte in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui all'art. 2428, co. 3 n. 3) [il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente] e n. 4) [il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni]*

Precisando che stato patrimoniale e conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435- bis, di seguito si riportano le seguenti informazioni:

Alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2427, co. 1 n. 9) del Codice Civile:

- non vi sono impegni, garanzie e/o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- non è stata prestata alcuna garanzia di qualsivoglia natura;
- non vi sono impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili,
- non vi sono impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile al 31/12/2025 non sono stati deliberati compensi a favore degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell'esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.

Ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

Conto economico micro

31-12-2025

Conto economico	
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.317
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	6.150
altri	1
Totale altri ricavi e proventi	6.151
Totale valore della produzione	50.468
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.388
7) per servizi	4.244
9) per il personale	
a) salari e stipendi	10.835
b) oneri sociali	528
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	577
c) trattamento di fine rapporto	169
e) altri costi	408
Totale costi per il personale	11.940
10) ammortamenti e svalutazioni	
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	325
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	161
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	164
Totale ammortamenti e svalutazioni	325
14) oneri diversi di gestione	700
Totale costi della produzione	24.597
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	25.871
C) Proventi e oneri finanziari	
17) interessi e altri oneri finanziari	
altri	12
Totale interessi e altri oneri finanziari	12
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(12)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	25.859
21) Utile (perdita) dell'esercizio	25.859

Bilancio micro, altre informazioni

In relazione a risultato finale dell'anno 2024, si propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio di euro 2.681,00 ottenuto in sede di redazione del bilancio, come segue:

- il 3% pari a euro 775,77 ai fondi mutualistici ex Legge 59/1992;
- il 30% pari a euro 7.757,70 alla riserva legale indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 904/1977;
- il residuo pari a euro 17.325,53 a riserva statutaria indivisibile.

Informazioni relative alle cooperative

Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente, di seguito si documenta la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 del Codice Civile, evidenziando che la cooperativa ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente:

Descrizione	Anno 2025	%	Anno 2024	%
Costo Lavoro Soci	11.400	98,86%		
Costo Lavoro Terzi non soci	132	1,14%		
Totale	11.532	100%		

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.)

Nell'ammissione di eventuali nuovi soci e nella relativa procedura vengono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale e dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

In particolare, vengono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. Si tiene quindi conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci al 31/12/2025 è pari a 6.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della legge 59/92, si specifica che l'attività è stata svolta nel pieno rispetto delle norme statutarie e finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari, operando con intenti non speculativi.

In particolare, si specifica che la cooperativa si è attivata per garantire ai propri soci sia la continuità di un lavoro che un'adeguata remunerazione.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile in materia di ristorni per le società cooperative, si conferma che non sono stati riconosciuti ristorni ai soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2- bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

In ottemperanza al disposto normativo si relazione che nel corso dell'esercizio non vi sono da segnalare sovvenzioni e/o contributi, né l'ottenimento di incarichi retribuiti e/o vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo, oltre a quelli la cui pubblicazione è obbligatoria nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Registro Nazionale degli Aiuti (R.N.A.).

Il comma 125-quinquies, così come modificato dall'art. 8, comma 2, Legge n. 160/2023, prevede che per gli aiuti di Stato/aiuti contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (art. 52, Legge n. 2034/2012), la registrazione degli stessi, con conseguente pubblicazione nella Sezione Trasparenza del Registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione, posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125- bis.

I contributi percepiti nel 2025, per complessivi Euro 6.150 ed iscritti tra i contributi conto esercizio, si riferiscono a donazioni ricevute da persone fisiche e dall'ODV San Cassiano.

La Cooperativa in quanto sociale ed iscritta all'albo regionale tra le cooperative sociali di tipo "B" gode dell'esenzione IRAP; la differenza tra l'aliquota Irap agevolata e l'aliquota ordinaria (4,08%) rappresenta un aiuto di stato rientrante nella legge "De Minimis"; tale aiuto per il 2025 è pari ad euro 1.115,00

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

San Cassiano (RO), lì 31/03/2026

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Sanna Emanuela

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta che i dati contenuti nel bilancio sono rispondenti alle scritture contabili tenute dalla società ed attesta inoltre la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in formato XBRL.

San Cassiano (RO), lì 31/03/2026

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Sanna Emanuela